

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1204 del 26 luglio 2016

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 2.3.1 e 7.3.1 del PSR 2014-2020 e modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 35 del 17/05/2016.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti e 7.3.1 Accessibilità alla banda larga del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e di modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR. Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Con DGR n. 214 del 03/03/2016 la Giunta regionale ha approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS). I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente a tali criteri e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

L'art. 73 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, viene consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione. I criteri di selezione sono elaborati dall'Autorità di gestione partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente.

Negli incontri del 23 giugno, 23 luglio e del 14 ottobre 2015 e con la procedura scritta del 23 novembre 2015, il Comitato di Sorveglianza ha esaminato i criteri di selezione proposti dall'Autorità di gestione per tutti i tipi di intervento del PSR 2014-2020, emettendo il relativo parere, con l'eccezione del tipo di intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga e 2.3.1 Formazione dei consulenti, che prevedono particolari modalità di attuazione.

Il tipo di intervento 7.3.1 finanzia le seguenti due tipologie di investimento: A) Infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps), attraverso la tecnologia FTTx; B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici. La tipologia A), viene attuata direttamente dalla Regione del Veneto con la procedura dell'accordo di programma ex art. 15 della legge n. 241/90 con il Ministero dello Sviluppo Economico, già sottoscritto in ottemperanza alla DGR n. 319 del 24 marzo 2016. Non è prevista pertanto una fase di selezione dei beneficiari ed i principi di selezione indicati per questo tipo di investimento si applicano esclusivamente nell'individuazione dei comuni sui quali attuare prioritariamente l'investimento.

Su richiesta della Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza della procedura, con deliberazione/CR n. 35 del

17/05/2016 è stata approvata la proposta dei criteri di selezione e dei relativi punteggi da applicare alla tipologia di investimento A). In maniera analoga, è stata definita anche la proposta dei criteri di selezione da applicare per la tipologia di investimento B).

Per quanto riguarda il tipo di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti, il Psr prevede come soggetti beneficiari gli organismi di formazione pubblici e/o privati, individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Qualora il beneficiario fosse la Regione stessa, è consentito l'affidamento ad un Ente regionale con la formula "in house providing". I principi di selezione indicati nella scheda dell'intervento per gli affidamenti tramite procedura ad evidenza pubblica prevedono la qualità del servizio, la disponibilità di competenze professionali e l'economicità dell'offerta mentre non è previsto alcun principio per l'affidamento "in house".

Su richiesta della Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza della procedura, con deliberazione/CR n. 35 del 17/05/2016 è stata approvata la proposta dei criteri di selezione e dei relativi punteggi da applicare nell'individuazione delle attività di formazione dei consulenti.

Applicando il metodo utilizzato per i punteggi già approvati, si prevede che, per ciascun tipo di intervento, il punteggio massimo complessivo da ripartire tra i diversi criteri sia uguale a 100 e che sia indicato il punteggio minimo che la domanda di aiuto/investimento deve conseguire per poter essere ammessa nella graduatoria/elenco di finanziabilità. Inoltre, per ciascun criterio di selezione, i punteggi sono stati espressi con numeri interi: qualora siano previste più fasce, i punteggi sono indicati in ordine decrescente. All'interno di un criterio i punteggi non si possono sommare (ovvero il richiedente sceglie il punteggio più favorevole all'interno di quelli disponibili per quel criterio).

Nella seduta del 8/6/2016, la competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91 e s.m.i., ha espresso il parere favorevole n. 96 senza modifiche al testo dell'Allegato A alla deliberazione/CR n. 35 del 17/05/2016.

In base alle disposizioni definite dalla normativa dell'Unione europea, sulla proposta di criteri e di punteggi per i tipi di intervento 7.3.1 e 2.3.1, individuati nell'Allegato A alla deliberazione/CR n. 35 del 17/5/2016, è stato successivamente consultato anche il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 il quale, in data 22/06/2016, ha espresso parere favorevole, con alcune modifiche al testo, che si propone di accogliere.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di attuare la strategia di intervento in maniera differenziata, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di non utilizzare tutti i criteri di selezione escludendo dal bando di finanziamento quei criteri che non risultassero pertinenti. Per tale ragione e nel rispetto degli obiettivi della programmazione, in occasione dei bandi pubblici di finanziamento sarà previsto un meccanismo di ricalibrazione o compensazione dei punteggi minimi previsti per tipo di intervento o dei punteggi definiti per i singoli criteri di selezione tale da non limitare la possibilità di accesso ai finanziamenti o da non alterare il peso relativo degli stessi criteri di selezione.

Infine, a seguito dell'apertura dei termini dei bandi disposta dalla DGR n. 1937/2015 e del completamento dei punteggi avvenuto con la DGR n. 549/2016, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e chiarimenti ai criteri di assegnazione dei punteggi per il tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze approvati con la DGR n. 1934/2015. Nella seduta del 8/6/2016, la competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91 e s.m.i., ha espresso il parere favorevole n. 96 proponendo ulteriori modifiche al testo dell'Allegato B alla deliberazione/CR n. 35 del 17/05/2016. Tali modifiche, che si propone di accogliere, rappresentano rettifiche e chiarimenti ai criteri già approvati relativi al tipo di intervento 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

A conclusione della procedura, si propone di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento che definisce i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti e 7.3.1 Accessibilità alla banda larga del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e l'**Allegato B** al presente provvedimento che definisce le modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015 per il tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui è stato approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 03 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934 del 12 dicembre 2015 con cui sono stati approvati i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 12 dicembre 2015 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 relativi alle focus area 2 A, 2 B, 3 A, 3 B e alla priorità 4 del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 26 aprile 2016 con cui sono stati approvati i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 1.2.1, 2.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, e alle misure 8, 10, 11 e 16 del PSR 2014-2020 e le modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche e chiarimenti ai criteri di assegnazione dei punteggi per il tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole approvati con DGR n. 1934/2015;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca;

VISTO l'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013, il quale dispone che l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS);

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

VISTO il parere favorevole n. 96 espresso nella seduta del 8/6/2016 sulla deliberazione/CR n. 35 del 17/05/2016 dalla competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il verbale dell'incontro del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 del 22/6/2016 che approva con modifiche i criteri di selezione relativi ai tipi di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti e 7.3.1 Accessibilità alla banda larga;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che definisce i criteri di selezione ed i relativi punteggi per i tipi di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti e 7.3.1 Accessibilità alla banda larga del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
3. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le modifiche e i chiarimenti ai punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole di cui all'Allegato A alla DGR n. 1934/2015;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.